

Città di
MOLFETTA



Settore Lavori Pubblici

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

ex art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater

del D. L.VO 163/2006 come integrato dalla L. n. 114/2014

vigenza transitoria

dal 19.08.2014 – L. n. 114/2014 - al 18 aprile 2016 – L. n. 50/2016

Approvato con D.G.C. n. 85 del 08.11.2017

INDICE

ART. 1 - Oggetto e Finalità

ART. 2 - Costituzione del Fondo

ART. 3 - Rilevanza tecnica dei lavori o delle opere e quantificazione del fondo progettazione e innovazione

ART. 4 - Soggetti beneficiari - Costituzione del gruppo lavoro

ART. 5 - Prestazioni parziali

ART. 6 - Termini per lo svolgimento delle prestazioni

ART. 7 - Esclusione dall'incentivo

ART. 8 - Limitazioni all'erogazione degli incentivi di progettazione

ART. 9 - Ripartizione della quota dell'80% del fondo

ART. 10 - Liquidazione del Fondo

ART. 11 - Assicurazione

ART. 12 - Destinazione della quota del Fondo per la progettazione per acquisti

ART. 13 - Compatibilità con altre forme di incentivazione o di retribuzione

ART. 14 - Norme Transitorie ed Entrata in Vigore

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1) Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.L.vo n.163 del 12 aprile 2006 ed ha vigenza transitoria per i progetti e le opere realizzate dal 19.08.2014 – entrata in vigore della L. n. 114/2014 - sino al 18 aprile 2016, data di entrata in vigore della L. n. 50/2016. Esso si applica al personale interno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato che svolge funzioni tecnico-amministrative di Responsabile Unico del Procedimento e le funzioni tecniche inerenti le fasi di progettazione, esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo di un'opera o lavoro pubblico.

2) Nel quadro economico generale dell'opera pubblica, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, dovrà essere indicato nel limite massimo del 2% dell'importo a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza, lo stanziamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

Tale fondo dovrà essere così ripartito:

a. per l'80%, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, destinato alla remunerazione del personale interno che abbia partecipato, con i loro collaboratori tecnici e amministrativi, alle varie fasi progettuali ed esecutive di cui al precedente punto 1) la ripartizione avverrà secondo le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa e confluiti nel presente Regolamento.

b. Il restante 20% destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

Il personale interno dedito alle progettazione e conduzione dei lavori pubblici, com'è noto, ha necessità di continui corsi di aggiornamento, della formazione obbligatoria per i tecnici iscritti agli albi professionali, di partecipazione a fiere dei prodotti innovativi, all'aggiornamento dei software tecnici e delle strumentazioni di calcolo, all'acquisto di norme tecniche di settore (Norme UNI, Norme CEI, ecc.) e di riviste tecniche, ecc. ;

3) L'attribuzione dell'incentivo di progettazione è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e al risparmio della spesa per incarichi a professionisti esterni per le stesse fasi progettuali o di conduzione lavori o di collaudo.

Nella realizzazione di un'opera pubblica, al Rup e al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente regolamento in ragione delle attività effettivamente svolte all'interno; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno incaricato, in

quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione comunale o per impedimento del personale interno, costituiscono economie;

4) Le aliquote dell'incentivo spettanti alle diverse figure si intendono determinate in funzione della complessità dell'incarico, della responsabilità assunta per la firma dei diversi elaborati, dei calcoli progettuali, del tempo necessario alla conclusione dell'incarico e alla consistenza dei documenti prodotti.

Art. 2 - Costituzione del Fondo

1) Alla costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione, concorre una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del D.L.vo n.163/06' e smi.

2) Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato dell'opera al netto di somme a disposizione, (IVA, imprevisti, spese tecniche, ecc.), ma comprensivi dei lavori e delle opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio, la manodopera minima contrattuale e quelle richieste per la sicurezza del lavoro.

Art. 3 - Rilevanza tecnica dei lavori o delle opere e quantificazione del fondo progettazione e innovazione

1) In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.L.vo n.163/06' e smi, la percentuale massima dell'incentivo stabilita dallo stesso D.L.vo è così graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi:

- | | |
|--|-------|
| a) progetti di opere o lavori con importo inferiore a €. 500.000 | 2,00% |
| b) progetti di opere o lavori con importo sup.re a €.500.000,00 e inf.re a €.2.500.000,00 | 1,95% |
| c) progetti di opere o lavori con importo sup.re a €.2.500.000,00 e inf.re a €.5.000.000,00 | 1,85% |
| d) progetti di opere o lavori con importo sup.re a €.5.000.000,00 e inf.re a €.25.000.000,00 | 1,80% |
| f) progetti di opere o lavori con importo superiore a €.25.000.000,00 | 1,50% |

2) I progetti di lavori di manutenzione non sono soggetti ad incentivazione.

3) I progetti di opere o lavori pubblici, da ammettere all'incentivazione, devono avere i caratteri definiti dall'art. 93 del D.L.vo n.163/06' e smi ed in particolare devono essere corredati degli

elaborati progettuali (descrittivi e grafici) inerenti alle specifiche categorie di opere previste nel progetto stesso ai sensi della normativa. I compensi vengono riconosciuti per i lavori e opere previsti nel Programma Triennale delle Opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente (P.E.G.) a condizione che si pervenga all'approvazione del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo.

4) In caso di perizie di variante e suppletive ex art.132 comma 1 D.L.vo n.163/06' e smi, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori e il personale amministrativo di supporto, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo ricalcolato sul nuovo valore del costo dell'opera derivante dalla perizia di variante e suppletiva.

Art. 4 - Soggetti beneficiari - Costituzione del gruppo lavoro

1) Ai fini della ripartizione del fondo di cui al precedente art. 1 il personale interessato è quello individuato all'art. 93 comma 7 ter del D.L.vo n.163/06' e smi in organico all'Amministrazione, in relazione al progetto ed alla funzione da svolgere,

2) Il Dirigente di Settore, con specifico provvedimento (anche disposizione dirigenziale), individua preventivamente e per ogni lavoro che richiede attività progettuale e/o sia inserito nell'elenco annuale e triennale dei lavori pubblici o nel P.E.G., il Responsabile Unico del Procedimento;

3) Il Dirigente di Settore, sentito il Responsabile del Procedimento, costituisce con apposito atto il gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle seguenti attività:

- validazione e verifica del progetto;
- progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);
- coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori);
- relazioni specialistiche;
- calcoli strutturali e impiantistici;
- direzione lavori coadiuvata da eventuali direttori operativi e ispettori di cantiere;
- collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione.

Per ogni attività potranno essere individuati eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e ai tecnici progettisti.

Nella formazione dei predetti gruppo di lavoro sarà indicato il personale tecnico ed amministrativo da impiegare e le attività che ciascuno deve svolgere con i relativi tempi di esecuzione.

4) Nel caso di impedimento di uno o più componenti del gruppo di lavoro come sopra individuato, il Responsabile del Procedimento deve darne comunicazione al Dirigente di Settore che procederà con atto separato alle eventuali sostituzioni;

5) I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza, professionalità e abilitazione all'esercizio della professione, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione e realizzazione del progetto.

6) L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto. Parimenti se per tali attività si ricorre al lavoro straordinario, il compenso di tale lavoro si ritiene compreso e compensato nella quota dell'incentivo di progettazione dovuto.

7) Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a eccessivi carichi di lavoro o alla ridotta tempistica richiesta, opportunamente certificati dal Responsabile Unico del Procedimento, con disposizione del Dirigente di Settore possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri uffici o Settori, nonché tecnici-professionisti esterni.

8) Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di lavori pubblici, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, ivi comprese le abilitazioni di legge e l'eventuale iscrizione al proprio albo di appartenenza, deve tendere ad assicurare un'equilibrata rotazione nella distribuzione degli incarichi.

9) Per i progetti di minor rilievo, il gruppo può essere costituito anche da un numero esiguo di dipendenti e più attività possono essere svolte da un stesso dipendente nel rispetto tuttavia del principio di rotazione degli incarichi.

10) Nei casi in cui ricorre l'obbligo, il collaudatore (in corso d'opera) o la commissione di collaudo vanno nominati contestualmente alla costituzione del gruppo di progettazione, con preferenza di personale interno all'Amministrazione non in conflitto di interessi con le altre fasi di progettazione e direzione lavori. Anche in tal caso il personale interno nominato ha diritto ad essere compensato con l'incentivo di cui al presente regolamento.

11) Nel caso di conferimento di incarico a personale con contratto a tempo determinato, il Dirigente di Settore deve verificare il rispetto dell'art. 90 comma 4 del D.L.vo n.163/06' e smi circa l'inesistenza di incompatibilità con l'eventuale svolgimento di attività extra impiego autorizzate dall'Amministrazione.

Art. 5 - Prestazioni parziali

1) Qualora una o più attività delle prestazioni previste nell'art. 93 comma 7-ter del D.L.vo n.163/06' e smi sia affidata all'esterno, la quota dell'incentivo relativa alla prestazione non effettuata dai dipendenti comunali costituisce economia a favore dell'Amministrazione;

2) La quota di incentivo di progettazione sarà determinata in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto nel caso di incarichi congiunti a tecnici esterni:

- a) progetto preliminare 20% ;
- b) progetto definitivo 50% ;
- c) progetto esecutivo 30% ;

del totale 100% della percentuale dell'incentivo (aliquota) attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione;

3) Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto preliminare l'aliquota di cui al comma 2), lett. a) è incrementata del 10%;

4) Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto definitivo l'aliquota di cui al comma 2), lett. b) è incrementata del 10%;

5) Nel caso in cui il progetto preliminare contenga ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n.207/10' e smi, il piano particolareggiato degli espropri, è riconosciuta una quota aggiuntiva pari al 5,0%;

6) Nel caso di appalto integrato per la progettazione esecutiva e esecuzione lavori di cui all'art. 53 comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti, tenuto conto che il progetto definitivo deve essere redatto in maniera più dettagliata per l'espletamento della gara, la percentuale di incentivo dovrà essere pari alle aliquote del progetto preliminare e di quello definitivo incrementate di un ulteriore 10%;

7) Nel caso di opera o di lavoro da realizzare in Project Financing, Concessione di costruzione e gestione, ecc. , per progetto preliminare oppure per lo studio di fattibilità può essere riconosciuta la percentuale corrispondente alla fase preliminare;

8) Nel caso in cui per questioni di tempo, pena la perdita del finanziamento o per scelta dell'Amministrazione, il personale incaricato è costretto a redigere solo il livello progettuale esecutivo da mettere a gara, l'aliquota di cui al comma 2) è da intendersi pari al 100%.

Art. 6 - Termini per lo svolgimento delle prestazioni

1) Nell'elenco annuale delle opere pubbliche e/o nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro sono fissati i tempi di espletamento delle diverse attività, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto e fasi attuative degli interventi. I termini per la direzione lavori coincidono con il

tempo contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 141 del codice dei contratti e delle relative norme regolamentari;

2) I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti dell'atto di costituzione del gruppo di lavoro;

3) I termini per le attività di competenza del Responsabile Unico del Procedimento sono dallo stesso dettagliate nello studio di fattibilità.

4) Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati nell'esecuzione delle diverse prestazioni.

Art. 7 - Esclusione dall'incentivo

1) In caso di errori od omissioni progettuali o comunque di imperizie che dovessero dar seguito a varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lettera e) del Codice dei Contratti, al Responsabile Unico del Procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo.

2) E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità.

3) L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 1) e 2) è di competenza del Dirigente di Settore e/o del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 8 - Limitazioni all'erogazione degli incentivi di progettazione

1) Ai sensi dell'art. 93, comma 7 ter del D.L.vo n.163/06 e smi, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non potrà superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale soglia spetta all'ufficio gestione del personale e all'ufficio contabilità del personale, prima del pagamento dell'incentivo con l'invio di copia del provvedimento di liquidazione. Eventuali esuberi a tale limite costituiscono economia e se liquidati erroneamente dovranno essere recuperati.

2) A fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti nel quadro economico di progetto esecutivo, imputabili al personale incaricato, le risorse finanziarie destinate al fondo per la progettazione e l'innovazione sono ridotte in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi previsti nel quadro economico di progetto, così come riportato nel comma seguente.

3) Quando i termini fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, il Dirigente acquisisce le motivazioni dei ritardi fornite dal Responsabile del Procedimento e dalle altre figure coinvolte. Il Dirigente, qualora accertasse la mancanza di idonee motivazioni dei ritardi (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà alla riduzione dell'incentivo spettante in misura giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'incentivo a decorrere dal 30 giorno di ritardo. Qualora le attività siano in tutto o in parte effettuate dal Dirigente di Settore e/o qualora i tempi programmati siano stati stabiliti esclusivamente dallo stesso, la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dal Dirigente di Settore è del Direttore Generale o del Segretario Generale. Si terrà conto delle giustificazioni negative del Dirigente nell'ambito della valutazione di risultato;

4) Ai fini dell'applicazione del comma 2) non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b) c) e d) del D.L.vo n.163/06' e smi;

5) Nel caso di non rispetto dei costi del progetto esecutivo imputabili ad un errore di progettazione per cui si renda necessario modificare e/o integrare in modo rilevante l'attività di progettazione, anche ricorrendo a professionisti esterni, in misura superiore al 30% le quote dell'incentivo non potranno essere ripartite, mentre per gli incrementi dei costi compresi nell'intervallo dal 20% al 30%, alle quote di incentivo delle figure interessate sarà applicata una penale dell'1% in misura proporzionale. La formula da applicare è la seguente:

Penale = (Pp - 20%)/0,1, dove Pp è il nuovo costo superiore al 20% e non superiore al 30%

5) In relazione all'onnicomprendività del relativo trattamento economico la ripartizione del fondo per la progettazione non si applica al personale con qualifica dirigenziale che non abbia ricoperto ruoli nel progetto (RUP, progettista, direttore dei lavori, collaudatore etc.).

Art. 9 - Ripartizione della quota corrispondente all'80% del fondo

1) La somma, oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione inclusi, determinata con le modalità di cui all'art. 1 comma 2) lett. a. del presente regolamento, è ripartita come segue:

Compiti gruppo lavoro	% incentivo
Responsabile unico del procedimento ed eventuale personale tecnico-amministrativo di supporto	17,00
Progettista/i	26,00
Collaboratori tecnici progettista: -disegnatori (30%) -rilievi (20%)	12,00

-computi (30%) -capitolati (20%)	
Coordinatore della sicurezza in fase progettazione	4,00
Direttore dei lavori	16,00
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	5,00
Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere	8,00
Collaudatore	3,00
Personale di supporto amministrativo, per comunicazioni ANAC, redazione atti, contratti, corrispondenza, ecc.	9,00
Totale	100,00%

2) La quota massima per gli incarichi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento non deve superare il 40% della aliquota di ripartizione prevista per il Responsabile Unico del Procedimento.

3) Nel caso in cui per la semplicità dei lavori, non sono nominati i direttori operativi e/o gli ispettori di cantiere, la quota del 8,00% per tali incarichi va aggiunta alla quota del direttore dei lavori;

4) L'aliquota del personale di supporto amministrativo, va suddivisa in funzione dei compiti realmente assegnati e svolti dal personale interessato, nominativamente individuato preventivamente con la parte restante del personale del gruppo di progettazione, con criterio di rotazione degli incarichi, ottimizzando così le funzioni svolte dal personale della segreteria LL.PP.;

5) Nel caso di progettazioni miste con opere edili, stradali, reti interrato, opere architettoniche, verde e impiantistiche, considerati i parametri di complessità (G) di cui al D.M. Grazia e Giustizia n.143/2013, per semplicità di applicazione, si ottengono i seguenti parametri di complessità medi distinti per tipologia di interventi:

-(interventi edili in genere per nuovi uffici, scuole, residenze, opere cimiteriali, impianti sportivi, biblioteche, musei, ecc.)	1,0
-opere a verde e giardini	0,8
-strade, fognature ed acquedotti	0,6
-impianti tecnologici in genere	0,9

6) Per tali interventi misti, si procederà alla ripartizione dei compiti di progettazione e direzione lavori e quindi alla relativa aliquota dell'incentivo, proporzionalmente ai gradi di complessità medi di cui al comma 5).

Art. 10 - Liquidazione del Fondo

- 1) Il Dirigente di Settore competente a disporre la corresponsione dell'incentivo, è tenuto ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati; in caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie;
- 2) Sentito il Responsabile del Procedimento, l'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Dirigente di Settore, del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente e dalla sua stretta attinenza all'incarico per quale la norma prevede l'incentivo (art. 7 comma 5 del D.L.vo n.165/2001), oltre al rispetto dei tempi di esecuzione e dei costi prefissati.
- 3) La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente di Settore, su proposta del Responsabile unico del procedimento e trasmessa agli uffici di Gestione del Personale e di Contabilità del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata. Le liquidazioni dei compensi potrà essere effettuata ad intervenuta conclusione delle singole fasi previste dalla realizzazione del progetto.
- 4) Per l'attività di progettazione, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione del progetto esecutivo di ciascuna opera o lavoro. Per le progettazioni parziali (preliminare e/o definitiva) si procederà in modo analogo in assenza del livello di progettazione esecutiva.
- 5) Per la direzione dei lavori ed il collaudo/certificato di regolare esecuzione, la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione dello stato finale e del collaudo o certificato di regolare esecuzione. Nel caso di lavori o opere che hanno una durata notevole a causa di fermate e/o sospensioni e/o consegne parziali o altri situazioni contingenti al caso particolare, non riconducibili a responsabilità del personale dedito alle attività di direzione lavori, eccezionalmente si potrà procedere alla liquidazione di una quota di incentivo non superiore al 50% della quota intera delle relative attività non del tutto concluse;
- 5) La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto del Dirigente di Settore. Il servizio finanziario, riscontrata la regolarità contabile e verificato ogni elemento utile alla liquidazione delle spettanze inoltra il suddetto provvedimento al servizio personale che provvederà alla liquidazione delle somme incentivanti ai dipendenti aventi diritto entro la prima mensilità utile.
- 6) La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro o la mancata aggiudicazione, non dovuta a inadempienze da parte dei soggetti indicati al precedente comma, non pregiudica l'erogazione dell'incentivo che viene disposta con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

7) Gli incentivi di cui al presente regolamento sono posti a carico del capitolo di spesa individuato per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi;

Art. 11 - Assicurazione

1) Ai sensi degli artt.90 comma 5 e 92 comma 7 bis del D.L.vo n.163/06' e smi e dell'art. 270 del D.P.R. n.207/10' e smi, l'Amministrazione comunale in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'Ente, del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi a favore del/i dipendente/i incaricato/i della progettazione, previa previsione nel quadro economico di ogni intervento dell'opera da aggiudicare;

2) L'assicurazione oggetto di contributo è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

3) Ai sensi dell'art.49 comma 7, art. 57 e art. 280 del D.P.R. n.207/10' e smi, anche il soggetto interno che provvede alla verifica del progetto deve essere munito di apposita polizza assicurativa a carico dell'Amministrazione;

Art. 12 - Destinazione della quota del Fondo per la progettazione per acquisti

1) Nel bilancio del Comune è istituito uno specifico fondo a cui confluirà la quota del 20% di cui all'art. 1 comma 2, lett. b.

2) Le risorse di cui al comma precedente sono destinate per il 50% al Settore LL.PP. e per il restante 50% agli altri Settori, con le seguenti destinazioni:

a) 40% per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie compresi gli strumenti informativi (hardware e software);

b) 30% per le implementazioni delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c) 30% per progetti volti all'ammodernamento/efficientamento dell'Ente e dei servizi erogati ai cittadini e alla copertura di spese per la formazione obbligatoria dei tecnici iscritti agli albi professionali;

3) L'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) e b) del comma precedente è imputato alla gestione dei Dirigenti e/o Responsabili preposti ai servizi competenti in materia di acquisti e dotazioni informatiche;

Art. 13 - Compatibilità con altre forme di incentivazione o di retribuzione

- 1) E' prevista una fascia di franchigia nell'erogazione della produttività per il personale che percepisce l'incentivo di progettazione;
- 2) Per l'importo della franchigia e per il relativo abbattimento si rimanda al Fondo delle Risorse Decentrate in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- 3) Alla quota eccedente tale franchigia si applica un'aliquota progressiva di abbattimento che va a diminuire il compenso di produttività teoricamente spettante a ciascun dipendente. L'importo di riferimento per determinare gli abbattimenti è quello complessivo derivante dalla somma degli incentivi attribuiti al singolo dipendente nella misura indicata dai singoli provvedimenti di liquidazione degli incentivi dell'anno di riferimento.
- 4) Al momento della liquidazione della produttività si terrà conto dell'eventuale compenso di produttività percepito precedentemente in acconto e si apporteranno le compensazioni del caso.
- 5) Le somme risultanti da tali abbattimenti incrementano il fondo di produttività che sarà contestualmente ridistribuito al momento dei recuperi e dei pagamenti previsti per la produttività, in maniera proporzionale alla valutazione percepita, a tutto il personale che non ha contribuito a crearle.

Art. 14 - Norme Transitorie ed Entrata in Vigore

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 convertito con la Legge n.114/2014 del 19.08.2014, con riferimento alla data di approvazione del progetto esecutivo.
- 2) Dalla data del 19.08.2014 cessa di avere validità in forma integrale il precedente regolamento di ripartizione degli incentivi di progettazione per le opere o lavori pubblici approvato con D.G.C. n. 183 del 05.09.2007;
- 3) In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli incentivi alla progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di retroattività della legge sancito dall'ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale, i compensi da erogare per attività svolte fino al 18 Agosto 2014 e non ancora erogati e per attività iniziate in data anteriore al 18.08.2014 e ancora in corso o concluse prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti; ciò anche in considerazione al fatto che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione

vigente in data anteriore e che pertanto non sono compresi nel disposto legislativo di cui alla legge del 19 agosto 2014 n.114;

4) Dalla data del 19.08.2014 l'incentivazione prevista dal previgente Regolamento per il personale con qualifica di Dirigente è del tutto abrogata; conseguentemente le parti di incentivo spettanti al personale con qualifica dirigenziale svolte dopo tale data sono da considerarsi economie di spesa;

5) Per tutte le attività svolte dal 19.08.2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune di Molfetta accantona le somme destinate ad alimentare il fondo per la progettazione e l'innovazione, pur non potendo effettuare erogazioni.

6) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune potrà effettuare le erogazioni relativamente alle attività compiute dopo la data del 19.08.2014.

7) Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione da parte della Giunta comunale.

8) Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.